



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.10.2010
COM(2010) 563 definitivo

2010/0285 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

RELAZIONE

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio¹, la Commissione europea ha condotto con l'Unione delle Comore negoziati per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore, del 6 ottobre 2006. Al termine di questi negoziati, il 21 maggio 2010 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione e all'applicazione provvisoria di detto protocollo e in seguito alla scadenza del protocollo in vigore, il 31 dicembre 2010.

Il nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l'applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, nell'ambito del nuovo protocollo saranno autorizzati 45 tonniere con reti a circuizione e 25 pescherecci con palangari di superficie. In conformità al trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

¹ Decisione n. 9180/10 del 10 maggio 2010.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea e l'Unione delle Comore hanno negoziato e siglato, il 21 maggio 2010, un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore in materia di pesca,
- (2) Il (...), il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2010/UE³ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo,
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo,
- (4) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse all'Unione europea nell'ambito del protocollo, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro a un altro Stato membro, fatta salva la ripartizione o lo scambio delle possibilità di pesca tra gli Stati membri a titolo del protocollo in questione,
- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca dopo la scadenza del protocollo in vigore, il 31 dicembre 2010.

² GU C ... del ..., pag. .

³ GU C ... del ..., pag. .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore, previste dalla decisione XXX/2010/UE relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore, sono così ripartite tra gli Stati membri:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna	22 unità
Francia	22 unità
Italia	1 unità

b) pescherecci con palangari di superficie

Spagna	12 unità
Francia	8 unità
Portogallo	5 unità

2. Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie⁴.
3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Qualora risulti che non vi è un pieno utilizzo delle possibilità di pesca indicate al paragrafo 1, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e chiede loro di confermare che non utilizzeranno dette possibilità. La mancata risposta entro un termine di dieci giorni è considerata dalla Commissione conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non utilizzano pienamente le possibilità di pesca loro accordate nel periodo considerato. In seguito alla conferma da parte dello Stato membro interessato, le possibilità di pesca inutilizzate sono messe a disposizione degli Stati membri.

⁴ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*